

Il sottoscritto _____

consapevole delle responsabilità penali da dichiarazione mendace

DICHIARA

relativamente all'anno accademico _____

1) di **NON rientrare nelle situazioni di incompatibilità per il conferimento di incarichi di collaborazione previste dall'art. 25, 1° comma, della Legge 23.12.1994, n. 724.**

Trieste, _____

Firma _____

LEGGE 23 dicembre 1994, n. 724.

Art. 25

(Incarichi di consulenza)

1. Al fine di garantire la piena ed effettiva trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa, al personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che cessa volontariamente dal servizio pur non avendo il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia dai rispettivi ordinamenti previdenziali ma che ha tuttavia il requisito contributivo per l'ottenimento della pensione anticipata di anzianità previsto dai rispettivi ordinamenti, non possono essere conferiti incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca da parte dell'amministrazione di provenienza o di amministrazioni con le quali ha avuto rapporti di lavoro o impiego nei cinque anni precedenti a quello della cessazione dal servizio.

DECRETO LEGISLATIVO 3 febbraio 1993, n. 29

Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Finalità ed ambito di applicazione

2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità, montane, e loro consorzi ed

associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria e artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

D.P.R. 382/80 (e succ. mod. e integr.)

Art. 13

Aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità

Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di divieto di cumulo dell'ufficio di professore con altri impieghi pubblici o privati, il professore ordinario è collocato d'ufficio in aspettativa per la durata della carica, del mandato o dell'ufficio nei seguenti casi:

- 1) elezione al parlamento nazionale ed europeo;
- 2) nomina alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministro o di Sottosegretario di Stato;
- 3) nomina a componente delle istituzioni dell'Unione Europea;
- 3-bis) nomina a componente di organi ed istituzioni specializzate delle Nazioni Unite che comporti un impegno incompatibile con l'assolvimento delle funzioni di professore universitario;
- 4) nomina a presidente o vice presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
- 5) nomina a presidente o componente della giunta regionale e a presidente del consiglio regionale;
- 6) nomina a presidente della giunta provinciale;
- 7) nomina a sindaco del comune capoluogo di provincia;
- 8) nomina alle cariche di presidente, di amministratore delegato di enti pubblici a carattere nazionale, interregionale o regionale, di enti pubblici economici, di società a partecipazione pubblica, anche a fini di lucro. Restano in ogni caso escluse le cariche comunque direttive di enti a carattere prevalentemente culturale o scientifico e la presidenza, sempre che non remunerata, di case editrici di pubblicazioni a carattere scientifico;
- 9) nomina a direttore, condirettore, vicedirettore di giornale quotidiano o a posizione corrispondente del settore dell'informazione radiotelevisiva;
- 10) nomina a presidente o segretario nazionale di partiti rappresentati in parlamento;
- 11) nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, comunque previsti da altre leggi presso le amministrazioni dello Stato, le pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici.